

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Antonio Nigrellimembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi..... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... membro designato da Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato
(estensore)

Nella seduta del 29 marzo 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della corretta esecuzione dal parte dell'intermediario del rapporto di conto corrente. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo del 20 settembre 2010, l'odierno ricorrente si è lamentato del fatto che l'intermediario resistente avrebbe consentito che terzi non autorizzati operassero sul suo conto corrente; una situazione, questa, che a dire del ricorrente si sarebbe protratta sin dall'apertura del conto (avvenuta il 26 maggio 2009) sino alla fine del mese di gennaio del 2010. In conseguenza di ciò il cliente segnalava all'intermediario l'intenzione di svolgere verifiche su *"tutti gli estratti conto [...] e le ricevute delle varie operazioni per poter identificare quelle che non sono state [personalmente] ordinate"*.

L'intermediario ha riscontrato il reclamo con note in data 18 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre 2010, inviando al cliente i riscontri documentali richiesti e progressivamente reperiti, nessuna delle quali veniva, tuttavia, ricevuta dal cliente che nel frattempo – *senza darne comunicazione all'intermediario* – aveva cambiato domicilio.

Sull'allegazione (erronea per le ragioni sopra dette) del mancato riscontro al reclamo, il cliente si è rivolto all'ABF. Con il proprio ricorso il cliente ha chiesto a codesto Arbitro di volere dichiarare l'intermediario tenuto a corrispondergli la somma di € 100.000,00 *"quale indennizzo forfettario dei movimenti [...] non effettuati e danni arrecati"*, nonché di volere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pronunciare *“la chiusura del conto con disconoscimento[...]di qualsiasi debito e/o passivo ad esso legato e spese di chiusura”*.

A fondamento di tali domande il ricorrente deduce, alquanto genericamente, che soggetti terzi avrebbero operato ai suoi danni sul suo conto corrente. Tanto premesso in via generale, il cliente disconosce specificamente: i) *“quattro richieste di libretti di assegni [...] firmate da me ma consegnate a terzi che hanno firmato per ricevuta”*; ii) due ricevute di bonifico *“non compilato né ordinato”*; iii) emissione di due ricevute Ri.Ba.

L'intermediario ha risposto al ricorso con controdeduzioni, eccependo, preliminarmente, il superamento dei limiti di competenza per valore dell'Arbitro Bancario Finanziario, atteso che la richiesta risarcitoria sommata al saldo debitore del c/c che il ricorrente, come accennato, disconosce, va oltre la somma di € 100.000,00, e comunque rilevando *“il carattere di genericità delle richieste avanzate”*.

Nel merito l'intermediario contesta le affermazioni del ricorrente relative alla consegna a terzi dei libretti di assegno, osservando che, dei cinque libretti che risultano ritirati, tre sono stati acquisiti direttamente dal ricorrente e gli altri due dal padre. In ogni caso fa presente che *“gli assegni ricompresi nei carnet”* non direttamente ritirati dal ricorrente *“sono stati regolarmente tratti”* da quest'ultimo.

L'intermediario fa quindi presente che dall'esame della documentazione rinvenuta *“per tre sole operazioni di prelievo di € 2.100 del 14.7.2009, di € 1.500 del 16.7.2009 e di € 850 del 24.7.2009 sono emersi elementi di criticità nella disposizione autorizzativa del cliente”*. A questo proposito l'intermediario segnala come in data 24 gennaio 2011 abbia comunque ritenuto di dover accreditare il c/c del ricorrente per l'importo di € 4.500,00 *“rinunciando quindi a parte del credito, essendo stato il conto medesimo revocato, come da nostra comunicazione datata 29.9.2010”*.

Quanto alle ricevute di bonifico l'intermediario rileva che esse sono soltanto *“copie per il cliente attestanti l'avvenuta esecuzione delle disposizioni”*, peraltro *“regolarmente firmate”*; in merito alle ricevute Ri.Ba fa presente, invece, che dalla documentazione relativa al conto *“non si evince alcun addebito relativo ad esse”*.

Anche in considerazione dell'accredito a favore del cliente della somma di € 4.500,00, l'intermediario ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inaccoglibile o in via subordinata sia ritenuta cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Va innanzitutto esaminata l'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità del ricorso perché la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal cliente, cumulata al saldo debitore del conto corrente da quest'ultimo disconosciuto, determinerebbe il superamento della soglia di valore di cui all'art. 2.4 della delibera CICR 275/2008.

L'eccezione non sembra suscettibile di positiva valutazione. Sotto questo profilo al Collegio appare dirimente la considerazione che, almeno nel caso di specie, attraverso la domanda di disconoscimento del saldo debitore il ricorrente non ha inteso evidentemente conseguire un vantaggio ulteriore rispetto alla somma richiesta a titolo di indennizzo - la quale allora, ove cumulata con il debito oggetto dell'azzeramento, determinerebbe effettivamente il superamento della soglia di competenza dell'Arbitro, secondo la regola di generale applicazione dettata dall'art. 10 cod. proc. civ. - ma *abbia*, più semplicemente, *inteso chiedere*, nell'ambito di una domanda di ristoro del pregiudizio sofferto mantenuta nei limiti massimi di valore assegnati all'ABF, che *“l'indennizzo”* gli venga accordato, *in*



parte qua, nella forma appunto della “cancellazione” del saldo debitore risultante dal conto corrente.

Venendo all’esame del merito, il ricorso è chiaramente infondato e deve essere respinto.

In primo luogo il Collegio non può esimersi dall’osservare come le contestazioni avanzate dal ricorrente siano, per molti versi, assolutamente generiche e prive di riscontri. D’altra parte non ci si può nemmeno astenere dall’osservare come il cliente, il quale addirittura lamenta l’esistenza di comportamenti di terzi che, ove sussistenti, potrebbero concretare gli estremi di una truffa perpetrata in suo danno, non abbia però, a quanto consta, dato alcun coerente seguito a tale, per vero assai grave, prospettazione (nella documentazione agli atti del procedimento non vi è traccia del fatto che il cliente si sia assunto la responsabilità di dare seguito alle sue affermazioni presentando esposti nelle competenti sedi penali) ; il che vale, allora, già da solo ad inficiare la stessa attendibilità delle doglianze.

Ciò premesso in via generale, con riferimento agli episodi in concreto contestati il ricorso non può trovare accoglimento per un triplice ordine di ragioni.

Gli è, infatti, che rispetto al rilascio dei *carnet* di assegni sembra al Collegio che la documentazione versata in atti dall’intermediario dia sufficiente dimostrazione non solo del fatto che le relative operazioni siano state richieste direttamente dal ricorrente, ma anche che le stesse siano state eseguite a mani del cliente o comunque a persone ad esso sicuramente legate, ancorché non abilitata formalmente a operare in suo nome; e che, in ogni caso, anche in tale ultima eventualità, l’operazione non è stata fonte di alcun danno, essendo stato per vero documentato che anche gli assegni emessi a valere sui *carnet* non direttamente consegnatigli recavano al firma di traenza del cliente.

Quanto, invece, alle operazioni di bonifico, sembra assorbente il rilievo che rispetto alle operazioni di più incerta paternità, l’intermediario ha ritenuto comunque opportuno procedere con lo storno dei relativi importi con riduzione del saldo debitore, così facendo venire meno l’interesse del cliente, sotto questo specifico profilo, ad una pronuncia nel merito.

Quanto, infine, alla vicenda relativa all’emissione delle Ri.Ba, assorbente appare la considerazione che tali operazioni non hanno avuto implicazioni pregiudizievoli di nessun genere per il cliente, non avendo formato oggetto di alcun addebito sul conto.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI